



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Segreteria Generale P.zza Tedeschi - 86170 IS - ☎ 0865/47226 Fax 0865/414803 ✉ tribunale.isernia@giustizia.it

Prot. n° 32/15

Isernia, 9 gennaio 2015

**Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto
all'Università degli Studi del Molise/Facoltà di Giurisprudenza
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
c/o l'Università degli Studi del Molise**

A tutti i Sindaci del Circondario

**e, p.c.,
ai Magistrati e GOT del Tribunale**

Comunico che, nei giorni scorsi, questo Tribunale ha stipulato una serie di Convenzioni, sia con l'Università degli Studi del Molise e sia con il locale Ordine Forense, destinate ai **laureati** oppure ai **laureandi** in giurisprudenza, ciascuna delle quali basata su differenti requisiti di ammissione.

Trattandosi di Convenzioni che offrono importanti vantaggi agli ammessi, invito le SS.VV. a dare la massima diffusione alla presente nota (anche attraverso i propri eventuali siti web e/o a mezzo affissioni della stessa), cui vengono allegate le predette Convenzioni, come di seguito specificate:


1. **Convenzione** tra questo Tribunale ed il locale Consiglio dell'Ordine Forense per la formazione professionale dei **laureati/praticanti Avvocati**, ai sensi dell'art. 37, co. 4 e 5 D.L. n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011, stipulata in data 5/01/2015 ed integrata in data 8/01/2015, con relativo **Bando** in pari data **scadente il 20/01/2015**;
2. **Convenzione** tra questo Tribunale e l'Università degli Studi del Molise per lo svolgimento del tirocinio da parte dei **laureati** ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. nella L. n.

98/2013, stipulata in data 23/12/2014 (il Bando verrà diramato a breve e comunicato con successiva nota);

3. **Convenzione** tra questo Tribunale e l'Università degli Studi del Molise per lo svolgimento di *stages* formativi/tirocinio da parte dei **laureandi** ai sensi della L. n. 196/1997, stipulata in data 23/12/2014 (non è previsto alcun Bando, per cui **le relative domande possono essere presentate sin da subito**);
4. Allego (sub n. 4), altresì, alla presente nota le **missive** inviate il 29/12/2014 ed il 30/12/2014 ai Sindaci della Regione Molise, oltre che ai Sindaci di Comuni limitrofi al circondario di questo Tribunale ed oltre che al locale Ordine Forense, ai fini di tirocini formativi diretti da parte dei **laureati** (ivi inclusi anche i praticanti Avvocati e **gli stessi Avvocati**, purché questi ultimi non esercitino attività professionale presso questo Tribunale) sempre ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013, conv. nella L. n. 98/2013, ma indipendenti dalla stipula di previa Convenzione, per i quali ultimi tirocini non è previsto alcun Bando, per cui **le relative domande possono essere presentate sin da subito**.

**IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE/
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.**

(dott. Vincenzo Di Giacomo)



Depositato in Segreteria
9.1.15

IL CANCELLIERE F3
dott.ssa Nicolina Manardi





TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA DEI PRATICANTI AVVOCATI AI SENSI
DELL'ART. 37 DL 6 LUGLIO 2011 N. 98, conv. nella L.111/2011

II TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Presidente reggente
Dott. Vincenzo Di Giacomo

e

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
in persona del Presidente, Avv. Marciano Moscardino

Premesso:

- che l'art. 37, co. 4 e 5 DL 6 luglio 2011, n. 98 statuisce quanto segue:

"4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con la scuola di specializzazione per professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 7 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili della Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori."

- che il Presidente del locale Consiglio dell'Ordine Forense, proprio in data odierna, ha manifestato la disponibilità alla stipula della presente Convenzione, che provvederà a portare alla ratifica del Consiglio dell'Ordine;

Tanto premesso, si procede alla stipula della presente Convenzione.

Art. 1

La Premessa forma parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

I laureati in giurisprudenza, nel numero indicato di anno in anno negli appositi Bandi che verranno pubblicati di concerto tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine, possono fare richiesta di svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale di Isernia, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5 DL n. 98 del 6 luglio 2011.

Art. 3

La domanda di cui all'art. 2 va indirizzata al Presidente del Tribunale di Isernia, che la trasmetterà preliminarmente al Consiglio dell'Ordine per una verifica dei requisiti inseriti nel Bando di cui all'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine ritrasmetterà quindi la domanda al Presidente del Tribunale, che a sua volta la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere di cui all'art. 37, co. 4.

I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo provveda alla iscrizione nel relativo registro.

Art. 4

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia assistono e coadiuvano i Magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia potranno assistere alle udienze civili, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio,

compiere ricerche, coadiuvare il Magistrato nella stesura dei provvedimenti e compiere attività di Cancelleria propedeutiche all'attività del Magistrato.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sostituisce ogni altra attività della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato.

Art. 5

Ai fini di cui all'art. 4 ed ai fini del funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale assegna coloro che sono ammessi alla formazione professionale ai singoli Magistrati richiedenti.

Ciascun Magistrato del settore civile sarà assegnatario esclusivo di uno o più praticanti Avvocati.

Art. 6

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia non potranno esaminare cause trattate da studi legali ove essi prestano eventualmente la loro pratica forense.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della pratica da essi svolta. Agli stessi si applica l'art. 15 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 31/1957.

Art. 7

Il periodo di formazione professionale presso il Tribunale di Isernia potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale, di concerto con il Magistrato assegnatario, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 8

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia restano comunque vincolati al codice deontologico dei praticanti Avvocati in qualità di iscritti all'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza vigilerà sull'osservanza delle regole deontologiche da parte dei predetti praticanti Avvocati.

Art. 9

A coloro che sono ammessi alla formazione professionale nel Tribunale di Isernia ai sensi della presente Convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.


Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 10

Al termine del periodo di formazione, ciascun Magistrato redigerà una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che verrà trasmessa direttamente al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine Forense.

Il Presidente Reggente del Tribunale di Isernia


Dr Vincenzo Di Giacomo



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Isernia

Avv. Marciano Moscardino



La presente contestazione è esposta anche al settore penale,
anche alla luce del quanto previsto dal paragrafo 2 della
Risoluzione del CSM 29/04/2014 ("Non vi sono limiti
stessi in ordine ... ai settori in cui possono esplicarsi
concentratamente" i processi ex art. 37, co. 4 c5 D.L. n° 98/2011,
cont. nella L. n° 111/2011).

Perugia, 8 gennaio 2015

Il Presidente Reggente del Tribunale
di Perugia.

Vincenzo Di Giacomo

Il Presidente del
Consiglio dell'Ordine
Forense di Perugia
MK

PROT. 3/15 INT.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

BANDO

PER LA SELEZIONE DI N. 15 LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AI FINI DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA
IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 5 GENNAIO 2015 ED
INTEGRATA L' 8 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 3 DL 6 LUGLIO 2011, N. 98

Il Presidente del Tribunale f.f./Presidente del Tribunale di Isernia e d il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia:

- visto l'art. 37 DL 6 luglio 2011, n. 9;
- vista la conseguente Convenzione stipulata in data 5 gennaio 2015 ed integrata in data 8 gennaio 2015;
-

INDICONO

una selezione di n. 15 laureati in giurisprudenza, che intendano svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale di Isernia, secondo le modalità previste dall'art. 37, co. 4 e 5 DL n. 98 del 6 luglio 2011 ed alle condizioni di cui appresso.

- 1) Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate in carta semplice entro il 20 gennaio 2015 con racc. A/R al Presidente del Tribunale. In alternativa, dette domande potranno essere depositate, sempre entro la stessa data, presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale.
- 2) Il Presidente del Tribunale trasmetterà preliminarmente e domande al Consiglio dell'Ordine per una verifica dei requisiti di cui all'art. 3 il Consiglio dell'Ordine ritrasmetterà quindi la domanda al Presidente del Tribunale, che a sua volta la invierà al competente Consiglio Giudiziario per il parere all'art. 37, co 4. I nominativi dei praticanti selezionati verranno trasmessi al Consiglio dell'Ordine perché quest'ultimo provveda alla iscrizione nel relativo registro.
- 3) Ai fini dell'ammissione occorre possedere il diploma di laurea in giurisprudenza;
- 4) La selezione degli aspiranti avverrà secondo il criterio del merito, come ricavabile dal voto di laurea. A parità di voto di laurea, sarà preferito il candidato più giovane di età. A parità di voto di laurea e di età, sarà preferito il candidato che ha per primo inviato la domanda.
- 5) L'ammissione verrà comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R, dopodiché si procederà alla stipula delle singole convenzioni con il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense.
- 6) con la presentazione della domanda il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 196/2003 e succ. modif. ed integraz..
- 7) Per tutto quanto non stabilito nel presente Bando, valgono le regole concordate nella citata Convenzione stipulata il 5 gennaio 2015 ed integrata l' 8 gennaio 2015, da intendersi qui

ripetuta e trascritta e comunque consultabile sia presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Isernia che presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

Isernia li 08/01/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ISERNIA
(Avv. Marciano Moscardino)

IL PRESIDENTE REGGENTE
DEL TRIBUNALE DI ISERNIA
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

Di Giacomo

tribunale di ISERNIA
24 DIC 2014
1969/14

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO
 E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE
 ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398; dell'art. 37,
 d.l. 6luglio 2011, n. 98 (conv. in l. 15luglio 2011, n. 111);
 dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in l. 29 agosto 2013, n. 98)

TRA

IL TRIBUNALE DI ISERNIA in persona del Presidente reggente, Dott. Vincenzo Di Giacomo
E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (in seguito UNIVERSITA'), con sede in
Campobasso, rappresentata dal Rettore "pro tempore" Prof. Gianmaria PALMIERI, nato a Napoli l'8
gennaio 1965

Premesso

- che gli studenti della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, istituita presso
 l'Università degli Studi del Molise, durante il biennio del corso devono svolgere obbligatoriamente
 esperienze pratiche integrative della loro formazione presso le sedi giudiziarie e con lo specifico
 apporto di magistrati (art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398) e che tale
 attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica della Scuola (art. 7, comma 5, del decreto
 ministeriale n. 537/99, regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle
 Scuole di specializzazione per le professioni legali) e può essere programmata dalle
 Scuole presso sedi giudiziarie, previo accordi o convenzioni tra le università sede amministrativa
 della Scuola e i competenti uffici giudiziari (art. 7, comma 6, d. m. 537/1999 cit.);

- che l'art. 37, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 prevede che "in relazione alle
 concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
 convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di
 giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
 decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli
 dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo
 parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria :: lo svolgimento
 presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di
 specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di
 avvocato";

-che l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013, n.98) prevede
 che: "i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in
 possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del
 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno
 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto

commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i Tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con le deliberazioni del 23 febbraio 2012 e del 29 aprile 2014, richiamata la precedente regolamentazione in materia (delibere del 19/3/2001 e del 19/7/2011), ha indicato ambiti e limiti per la stipula di convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali, formulando altresì riflessioni di carattere generale sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;

- che gli artt. 37 legge n. 111/2011 e 73 legge n. 98/2013 disciplinano i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;

- che la presente convenzione sostituisce ogni altra in precedenza stipulata tra le stesse parti;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Accesso a tirocini formativi presso il Tribunale di Isernia)

1. Gli iscritti alla Scuola di specializzazione delle professioni legali possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale di Isernia, tirocini formativi così come disciplinati dall'art. 16, d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398; dall'art. 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111) e dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in l. 29 agosto 2013, n. 98).
2. All'inizio di ciascun anno accademico, il Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione delle professioni legali pubblica sul sito web dell'Università degli Studi del Molise un avviso con il quale rende noto il numero massimo dei posti disponibili per i vari tipi di tirocini formativi, secondo le indicazioni del Tribunale, e stabilisce il termine per presentare la domanda di ammissione, corredata dal progetto formativo.
3. Nella domanda di ammissione, presentata ai Direttori dei Corsi, lo specializzando indica il tipo di tirocinio formativo al quale aspira a partecipare.

Art. 2

(Requisiti di ammissione ai tirocini formativi)

1. Ai tirocini ex art. 16, d.lgs. 398/1997, possono essere ammessi tutti gli studenti iscritti alla Scuola per le Professioni Legali; ai tirocini formativi ex art. 37, d.l. 98/2011 possono essere ammessi gli studenti della Scuola, su domanda dell'interessato, più meritevoli; ai tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013 convertito in legge 9 agosto 2014, n. 98 possono essere ammessi gli studenti della Scuola che non abbiano ancora compiuto i trenta anni di età e che abbiano altresì conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, ovvero che abbiano riportato una media di

almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

Art. 3

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione, composta dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, che la presiede, dal Direttore della Scuola o da un suo delegato e da un docente dell'Università, nominato dal Consiglio direttivo della Scuola, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2 e previo eventuale colloquio con gli specializzandi che hanno presentato domanda, decide sull'ammissione degli aspiranti, valutando comparativamente le domande di ammissione, ove superiori al numero massimo di posti disponibili indicato nel bando, sulla base dei seguenti criteri:

- a. piano di studi universitari;
- b. voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
- c. titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
- d. eventuali pubblicazioni, note a sentenza, etc.;
- e. risultato della selezione di accesso alla Scuola;
- f. propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica.

2. La Commissione verifica altresì in ogni caso l'assenza di eventuali cause d'incompatibilità dei candidati rispetto allo svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale. In particolare i candidati non debbono avere subito condanna per delitti non colposi, né avere carichi pendenti per la stessa tipologia di delitti avanti al Tribunale di Isernia. L'eventuale presenza d'una causa d'incompatibilità determina l'esclusione del candidato dalla selezione, in base a giudizio motivato della Commissione.

3. Sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione, il Direttore della Scuola comunica l'elenco degli ammessi ai vari tipi di tirocini al Presidente del Tribunale di Isernia.




Art. 4

(Nomina dei magistrati affidatari)

1. I magistrati affidatari saranno individuati dal Presidente del Tribunale, previo apposito interpello; nel caso di concorrenti aspirazioni, si procederà a valutazione comparativa delle relative istanze, secondo i seguenti criteri e con l'attribuzione dei seguenti punteggi:

attitudini all'esercizio della funzione (specifiche positive esperienze pregresse) : fino n. 3 punti;
anzianità di servizio nell'ufficio ½ punto per ciascun anno a decorrere dalla data di assunzione del possesso delle funzioni di giudice del Tribunale; anzianità di ruolo: 1 punto per ciascun anno a decorrere dalla data del decreto di nomina. In caso di parità di punteggio, prevarrà, in via residuale, il magistrato più anziano.

2. A ciascun magistrato saranno assegnati non più di due tirocinanti.



Art. 5

(Nomina del magistrato coordinatore)

1. Tra i magistrati chiamati a gestire i tirocini, sarà individuato un Coordinatore, previo apposito interpellato; nel caso di concorrenti aspirazioni, si procederà a valutazione comparativa delle relative istanze, secondo i seguenti criteri e con l'attribuzione dei seguenti punteggi: attitudini all'esercizio della funzione (specifiche positive esperienze pregresse): fino a 3 punti; anzianità di servizio nell'ufficio: 1/2 punto per ciascun anno a decorrere dalla data di assunzione del possesso delle funzioni di giudice del Tribunale; anzianità di ruolo: 1 punto per ciascun anno a decorrere dalla data del decreto di nomina. In caso di parità di punteggio, prevarrà, in via residuale, il magistrato più anziano.
2. Il coordinatore svolgerà ruolo di supporto al Presidente del Tribunale, sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e valutare i risultati dello stesso; è chiamato autonomamente a svolgere tutte le attività richieste, relazionandosi direttamente con i vari magistrati affidatari.
3. Lo svolgimento dell'attività di coordinatore dei tirocini non implica alcun esonero dall'attività giudiziaria, né totale né parziale.

Art. 6

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze civili, nonché a quelle penali limitatamente alla fase dibattimentale; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, e tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle delibere del CSM.

Art. 7

(Valutazione del periodo di formazione professionale)

1. Alla fine del periodo di formazione, il tirocinante dovrà redigere una relazione in merito alle attività svolte, ai casi pratici alla cui trattazione abbia assistito e alla soluzione data alle questioni affrontate, con particolare riferimento a quelle più problematiche. Alla relazione è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.
2. Alla relazione del tirocinante farà seguito una relazione del magistrato formatore che sarà trasmessa al Direttore del Corso e al Presidente del Tribunale. Al tirocinante è rilasciata copia conforme della relazione.

Art 8

(Obblighi del tirocinante)

1. il tirocinante ammesso alla formazione professionale è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - a. svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. osservare l'obbligo di assoluto riserbo e riservatezza circa i fatti di cui viene a conoscenza durante il periodo di formazione ai fini del rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Tali obblighi saranno confermati con assunzione di apposito impegno scritto. La loro violazione sarà segnalata al Direttore della Scuola ed il Consiglio direttivo potrà eventualmente deliberare, nei casi più gravi, l'esclusione dalla Scuola medesima.
 - d. Durante il tirocinio lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti avvocati non può svolgere attività professionale con riferimento a controversie riguardanti lo studio legale presso il quale lo specializzando medesimo sta svolgendo la pratica.
2. Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.
 - a. Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro in particolare con clienti e con possibili clienti rapporti di dimestichezza con i magistrati.
3. Al tirocinante non possono in alcun modo essere affidati compiti che non rivestano diretta valenza formativa, quali ad esempio il mero disbrigo di attività di cancelleria.

Art. 9

(Modalità e durata dell'attività formativa)

1. I tirocini ex art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 comportano per ciascun tirocinante un impegno di 100 ore a semestre.
2. I tirocini ex art. 37, d.l. 6 Luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 111/2011) comportano per ciascun tirocinante lo svolgimento di attività formative presso gli uffici giudiziari per la durata non superiore ad un anno, secondo modalità da individuare con l'affidatario.
3. I tirocini ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. in l. 29 agosto 2013 n. 98) comportano per ciascun tirocinante un impegno complessivo di mesi 18, secondo modalità da individuare con l'affidatario.
4. I tirocini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ove effettuati per intero e con esito positivo, possono sostituire un anno di frequenza della Scuola di specializzazione o un anno di pratica.
5. Ai sensi della presente Convenzione, tutti i tipi di tirocini sono in ogni caso compatibili con la frequenza della attività didattica della Scuola e di uno studio legale o notarile, secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze dell'ufficio.
6. In particolare, gli studenti specializzandi ammessi ai tirocini ex art. 37, d.l. 98/2011 ed ex art. 73, d.l. 69/2013 per il periodo di durata del tirocinio sono esonerati dagli obblighi di frequenza dei corsi impartiti dalla SSPL. Possono tuttavia optare per la frequenza dei corsi medesimi o parte di essi, come specificato al comma precedente, ed in nessun caso (nemmeno se abbiano optato per il tirocinio a tempo pieno) sono esonerati dalla partecipazione alle prove intermedie e alla prova finale della Scuola.

7. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. Il Presidente del Tribunale di Isernia, o un suo delegato, si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività dell'Ufficio, anche sulla base del documento programmatico sulla sicurezza elaborato dal Tribunale.

Art. 10

(Interruzione dell'attività formativa)

1. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

Sarà cura dell'Università degli Studi del Molise provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile.



Art. 12

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Isernia e dal Rettore dell'Università degli Studi del Molise.



Art. 13

(Responsabile della convenzione)

1. L'Università indica quale referente la prof.ssa Andreina Scognamiglio, Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 14

(Esecutività della Convenzione)

I. La esecutività della presente Convenzione è subordinata alla ratifica del Senato Accademico, al parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso ed alla positiva presa d'atto del Consiglio Superiore della Magistratura.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Campobasso/Isernia, 23/12/2014

Il Presidente reggente
del Tribunale di Isernia
(dott. Vincenzo Di Giacomo)

Di Giacomo



Il Rettore Dell' Università
degli Studi del Molise
(prof. Giannina PALMIERI)

[Handwritten signature]



CONVENZIONE AZIENDALE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Palmieri

E

TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA con sede in P.zza Tullio Tedeschi snc -,
rappresentato dal Presidente Reggente Dott. Vincenzo Di Giacomo,

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

che il TRIBUNALE ORDINARIO di Isernia ha n. 41 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare n. 10 (dieci) tirocinanti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 10 (dieci) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile di settore, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ufficio ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in
- azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni (ove necessarie) INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art. 4

1. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo 626/94 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se una delle due parti non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, a mezzo di raccomandata A.R.

Campobasso/Isernia, 23/12/2014

Firma per il soggetto promotore
IL RETTORE



Firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale
Il Presidente reggente del Tribunale di Isernia
Dr. Vincenzo Di Giacomo



2014/2015	
Firma del soggetto ospitante	
N. 1/15	
UOR	CA
Firma	Stampato
F. Campobasso	Gottifardone

TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Prot. n. 1973/14
Isernia, 29 dicembre 2014

Ai Signori Sindaci
della Regione MOLISE

e, p.c.,
al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

OGGETTO: Formazione teorico-pratica per laureati in Giurisprudenza presso gli Uffici Giudiziari

L'art. 73 D.L. 69/2013, conv. nella L. n. 98/2013 (e connessa Risoluzione C.S.M. del 29/04/2014) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali (oltre che di altri Uffici giudiziari).

Questo Tribunale, inoltre, sta elaborando apposite convenzioni sia con l'Università degli Studi del Molise che col locale Ordine Forense, di cui pure verrà data pronta comunicazione. In particolare, quest'ultima convenzione, che verrà stipulata a breve ai sensi dell'art. 37, co. 4 e 5 D.L. n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011, permetterà ai neolaureati in giurisprudenza (anche se con voti inferiori rispetto a quanto previsto dal citato art. 73 D.L. 69/2013) di svolgere presso questo Tribunale il primo anno di tirocinio in sostituzione di analogo periodo ai fini della pratica forense.

Per dare la massima pubblicità a questa prima iniziativa ai sensi del citato art. 73 D.L. 69/2013 (e connessa Risoluzione C.S.M. del 29/04/2014), prego di voler consentire l'affissione nelle bacheche poste nei locali dei Municipi, nonché l'inserimento nel Vs. sito *Internet* ove istituito, dell'allegato avviso e dello schema di domanda.

Ringrazio, porgendo vivissimi auguri per le festività in corso e distinti saluti.

IL PRESIDENTE REGGENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

Depositato in Segreteria
29/12/14

IL CANCELLIERE B3
dott.ssa Nicolina Mainardi

TIRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

AVVISO

L'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli, indipendentemente dal luogo di loro residenza o domicilio, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali (oltre che di altri Uffici giudiziari).

1) Requisiti:

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, oppure punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età
- requisiti di onorabilità, non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

2) Quando presentare la domanda di ammissione:

La domanda di ammissione allo stage può essere presentata in qualsiasi momento da parte di coloro che siano in possesso dei requisiti previsti.

3) Come presentare la domanda di ammissione:

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente del Tribunale di Isernia, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1. In alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata da un'autocertificazione. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore, che sarà valutata in base alle esigenze dell'ufficio.

4) I Magistrati formatori:

I tirocinanti, in numero non superiore a due, saranno affidati ad un Magistrato formatore che si renderà disponibile, ovvero sarà designato dal Presidente del Tribunale.

Soltanto negli ultimi sei mesi del tirocinio il Magistrato formatore può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell'attività di assistenza.

Il Magistrato formatore coordina e controlla l'attività svolta dai tirocinanti. Al Magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l'attività svolta in relazione allo stage formativo.

Al termine dello stage, il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al Presidente del Tribunale.

5) Come si svolge il tirocinio formativo:

I tirocinanti assistono e coadiuvano il Magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli). I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono eventualmente il tirocinio. I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i Magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Lo stage formativo non è retribuito.

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

6) Obblighi del tirocinante:

Gli ammessi allo stage hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il Magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio. Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l'attività di formazione si svolgerà in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali. Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del Presidente del Tribunale, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

7) Vantaggi del tirocinio formativo:

L'esito positivo del tirocinio:

- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile; è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali; costituisce titolo di preferenza per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale (GOT) ed a Vice Procuratore Onorario (VPO);
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Isernia, 29 dicembre 2014

IL SINDACO
(.....)

IL PRESIDENTE REGGENTE
(Vincenzo Di Giacomo)
Di Giacomo

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

(art. 73 decreto legge D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98)1

AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ISERNIA

Il sottoscritto dotto [NOME] [COGNOME], nato a [Comune di nascita] il [data di nascita], residente in [comune di residenza] in [indirizzo di residenza] nr. [numero civico], c.t.: [codice fiscale]

CHIEDE

di essere ammesso alla formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73 decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, fruibile indipendentemente dal luogo di propria residenza o domicilio.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

- a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in data [data della laurea] presso l'Università di [città sede dell'Università]
- b) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
- c) di aver riportato i seguenti voti nelle materie di:
 - diritto costituzionale, voto: [voto]
 - diritto privato, voto: [voto]
 - diritto processuale civile, voto: [voto]
 - diritto commerciale, voto: [voto]
 - diritto penale, voto: [voto]
 - diritto processuale penale, voto: [voto]
 - diritto del lavoro, voto: [voto]
 - diritto amministrativo, voto: [voto]e quindi una media complessiva pari a [media risultante dai voti nelle materie suddette]
- d) di aver riportato un punteggio di laurea pari a: [punteggio di laurea]
- e) di aver ultimato il corso di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di [città sede dell'Università] e di aver superato la prova finale, conseguendo il diploma e riportando la seguente votazione: [voto];
- f) di essersi (eventualmente) iscritto alla scuola di specializzazione per le professioni forensi presso l'Università di [città sede dell'Università] all'anno di corso [anno di corso della Scuola di specializzazione per le professioni legali] e di non aver ancora conseguito il diploma;
- g) di essere (eventualmente) iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di [città in cui ha sede il consiglio dell'ordine] in data [data iscrizione] e di svolgere

(eventualmente) il tirocinio presso l'avvocato [cognome e nome avvocato], c.f. [codice fiscale dell'avvocato], con studio in [città ove ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico];

- h) di essere (eventualmente) abilitato al patrocinio legale con delibera di iscrizione nel registro in data [data delibera di abilitazione al patrocinio];
- i) di aver (eventualmente) compiuto il periodo di tirocinio, come da certificato del consiglio dell'ordine in data [data del certificato];
- l) di aver (eventualmente) conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato in data [data del certificato della commissione di esame per l'iscrizione nell'albo degli avvocati];
- k) di essere (eventualmente) iscritto al consiglio dell'ordine di [città sede del consiglio dell'ordine] in data [data di iscrizione al consiglio dell'ordine];
- j) di essere (eventualmente) iscritto nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile di [città in cui ha sede il consiglio notarile] in data [data iscrizione] e di svolgere il tirocinio presso il notaio [cognome e nome del notaio], c.f. [codice fiscale del notaio], con studio in [città ove ha sede lo studio], via/piazza [indirizzo studio], nr. [numero civico];
- m) di aver (eventualmente) compiuto la pratica notarile, come da certificato del consiglio notarile in data [data del certificato];
- n) di aver (eventualmente) sostenuto con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio della professione notarile in data (data della prova orale]
- o) di essere (eventualmente) iscritto al consiglio notarile di [città sede del consiglio notarile] in data [data di iscrizione al consiglio notarile];

Ai fini dell'assegnazione ad un magistrato formatore, il sottoscritto esprime preferenza per le materie di tipo [inserire: civile, penale, commerciale/fallimentare, volontaria giurisdizione].

Il sottoscritto si impegna:

- a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage;
- ad astenersi dalla deposizione testimoniale.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere ogni comunicazione: [indirizzo di posta elettronica certificata]
(luogo e data)

Il richiedente _____

(firma per esteso e leggibile)



TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia – Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: tribunale.isernia@giustizia.it

A.O.O. 09402302206

prot. 1979/14
Isernia 30/12/2014


Al Sig. Sindaci di:
CASTEL DI SANGRO
ROCCARASO
ALFEDENA
CAPRIATI AL VOLTURNO
PRATELLA
PRATA SANNITA
SAN PIETRO INFINE
CASTIGLIONE MESSER MARINO
SCHIAVI D'ABRUZZO
GALLO MATESE
LETINO
VAIRANO PATENORA
TEANO
CAIANELLO
PIEDIMONTE MATESE
MIGNANO MONTE LUNGO

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: Formazione teorico-pratica per laureati in Giurisprudenza presso gli Uffici Giudiziari.

L'art. 73 D.L. 69/2013, conv. nella L. n. 98/2013 (e connessa Risoluzione C.S.M. del 29/04/2014) prevede che i laureati in Giurisprudenza più meritevoli possono accedere, a domanda, e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali (oltre che di altri Uffici giudiziari).

Questo Tribunale, inoltre, sta elaborando apposite convenzioni sia con l'Università degli studi del Molise che col locale Ordine Forense, di cui pure verrà data pronta comunicazione. In particolare, quest'ultima convenzione, che verrà stipulata a breve ai sensi dell'art. 37,co. 4 e 5 D.L. n. 98/2011, conv. nella L. n. 111/2011, permetterà ai neolaureati in giurisprudenza (anche se con voti inferiori rispetto a quanto previsto dal citato art. 73 D.L. 69/2013) di



svolgere presso questo Tribunale il primo anno di tirocinio in sostituzione di analogo periodo ai fini della pratica forense.

Per dare la massima pubblicità a questa prima iniziativa ai sensi del citato art. 73 D.L. 69/2013 (e connessa Risoluzione C.S.M. del 29/04/2014) prego di voler consentire l'affissione nelle bacheche poste nei locali dei Municipi, nonché l'inserimento nel V.s sito *Internet*, ove istituito, dell'allegato avviso e dello schema di domanda.

Ringrazio, porgendo vivissimi auguri per le festività in corso e distinti saluti .

F.TO
IL PRESIDENTE REGGENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)



TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia – Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: tribunale.isernia@giustizia.it

A.O.O. 09402302206

prot. 1980/14
Isernia 30/12/2014

A tutti i Magistrati e Got
Tribunale di Isernia

e p.c. Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: Formazione teorico-pratica per laureati in Giurisprudenza presso gli Uffici Giudiziari.

Allego, per opportuna conoscenza, le note (con i relativi allegati) da me inviate a tutti i Comuni del Molise ed ai Comuni fuori regione limitrofi alla Provincia di Isernia, finalizzate agli stages formativi ivi indicati che potrebbero, da un lato attribuire importanti vantaggi agli stagisti e, dall'altro lato, essere molto utili anche per coadiuvare le attività di questo Tribunale.

Ove conosciate soggetti interessati (ancorché di fuori regione) ad aderire a questo progetto, Vi invito a contattarli affinché propongano la domanda utilizzando il modulo allegato.

Cordiali saluti ed ancora auguri per le festività in corso.

F.TO
IL PRESIDENTE REGGENTE
(Dott. Vincenzo Di Giacomo)